

Protocollo n.170/U-FP 2005

Roma, 9/3/2005

**Ai Segretari Generali Regionali
della Funzione Pubblica CGIL**

**Ai Responsabili del Comparto
Sanità Regionali**

**Alle Segreterie territoriali della
Funzione Pubblica CGIL**

LORO SEDI

Oggetto: informativa in merito all'applicazione dell'Accordo Conferenza Stato regioni sul riconoscimento dell'Equivalenza ai diplomi universitari.

La Legge 26 Febbraio 1999 n 42 ha rappresentato il punto di svolta per la completa valorizzazione delle professioni sanitarie, riconoscendo loro autonomia e responsabilità negli ambiti lavorativi.

L'Accordo della Conferenza Stato Regioni, sottoscritto il 16 Dicembre 2004, sul riconoscimento dell'Equivalenza ai diplomi universitari è nato dalla necessità di chiudere il cerchio sulla completa applicazione dell'art. 4 della Legge 42/1999.

Funzione Pubblica CGIL si era espressa favorevolmente sin dall'inizio ed aveva appoggiato l'adozione del provvedimento in premessa consapevole che il percorso attuato sinora non aveva considerato tutti i lavoratori aventi diritto che avevano ispirato la norma originaria.

Con questo Accordo, infatti, si vuole riconoscere alle figure come l'infermiere generico, la puericultrice, l'infermiere psichiatrico, il massofisioterapista che non erano state originariamente prese in considerazione oppure figure come l'Educatore professionale, il Logopedista, il Tecnico della Prevenzione, ecc. per i quali esistevano difformità nei percorsi formativi, l'opportunità dell'equivalenza del titolo.

- Nel merito occorre sottolineare che:
- l'accordo reca i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'Equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento ai soli fini lavorativi
 - l'equivalenza è finalizzata all'esercizio professionale, in ambito pubblico o privato, autonomo o subordinato, e alla partecipazione ai processi concorsuali pubblici;
(es. l'infermiere generico, la puericultrice, l'infermiere psichiatrico, il massofisioterapista, il tecnico della prevenzione, l'educatore, il logopedista, ecc. riconosciuti Equivalenti possono partecipare ai bandi di concorso pubblico per i corrispondenti profili professionali di Infermiere, Fisioterapista, Tecnico della Prevenzione, Educatore professionale, Logopedista, ecc. come pure possono effettuare attività libero professionale)
 - l'equivalenza non dà alcun diritto di accesso alla formazione post base (master, lauree magistrali, ecc.) per il profilo corrispondente; l'eventuale possibilità di accesso ai percorsi formativi post base è in corso di valutazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

L'Accordo prevede i seguenti adempimenti a carico delle Regioni:

- ⇒ fissazione termini e modalità della presentazione delle domande;
- ⇒ effettuazione dell'istruttoria e trasmissione al Ministero della Salute della documentazione relativa ai titoli riconosciuti equivalenti; il Ministero, preso atto delle istruttorie favorevoli, provvede a riconoscere agli interessati l'equivalenza.

L'Accordo fissa il punteggio per il riconoscimento dell'equivalenza.

I punti sono ottenibili con i titoli di studio riconosciuti e con un'idonea esperienza lavorativa coerente e assimilabile con quella prevista per la figura professionale per la quale si fa richiesta.

Successivamente per ottenere l'equivalenza, dovranno partecipare a percorsi formativi compensativi individuati dalle istituzioni competenti.

La FP CGIL Nazionale ritiene importante che si apra un confronto con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome per definire criteri omogenei per l'applicazione del 2° comma dell'articolo 4 della Legge 42/1999, per dare reale valore professionale e giuridico agli operatori interessati.

Distinti saluti.

**Il Gruppo di Lavoro
Professioni Sanitarie**

**Per la Segreteria FP CGIL Nazionale
Rossana Dettori**